



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ANTIDOPING – NADO Italia

E

IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

L'Organizzazione nazionale antidoping, di seguito **NADO Italia**, con sede in Roma, Viale dei Gladiatori n. 2, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Alessia Di Gianfrancesco

e

Il **Comando Carabinieri per la Tutela della Salute**, di seguito **CCTS**, con sede in Roma, viale dell'Aeronautica n. 122, rappresentato dal Comandante pro-tempore, Generale di Divisione Paolo Carra,

insieme "le Parti"

PREMESSO CHE

NADO Italia:

- è l'Organizzazione nazionale antidoping, articolazione funzionale della WADA, che agisce in piena autonomia rispetto al Governo, al CONI e ad ogni altro organismo operante nel settore dello sport;
- è l'Autorità che cura l'adozione delle misure di prevenzione e repressione del doping nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e alla quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione del Programma Mondiale Antidoping;
- attraverso il CCA, provvede alla pianificazione e alla disposizione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, nonché alla elaborazione, aggiornamento e gestione del "Registered Testing Pool" (RTP) nazionale, fissandone i criteri di inclusione degli atleti;
- provvede alla gestione dei risultati, nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle Norme Sportive Antidoping (NSA) da parte dei soggetti sui quali NADO Italia ha giurisdizione;



II CCTS:

- quale organo di polizia sanitaria alle dipendenze funzionali del Ministero della Salute, annovera personale che opera, in regime di equipollenza, quale tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nelle materie penali ed amministrative di competenza istituzionale (*D.M. 27 luglio 2000, D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 e L. 24 novembre 1981, n. 689*);
- dispone di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria che operano alle dipendenze funzionali dell'Autorità Giudiziaria secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale [*artt. 56 e 57, commi 1, let. b), e 2, let. b) del C.p.p.*], conducendo, d'iniziativa e su delega, le conseguenti indagini di polizia giudiziaria;
- quale Forza di Polizia istituzionalmente preposta al contrasto del fenomeno doping, attraverso la Sezione Antidoping del Reparto Operativo e i N.A.S. dipendenti, svolge in campo nazionale attività di repressione delle condotte penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali, anche in materia di produzione, immissione in commercio (*traffico clandestino compreso*), distribuzione e dispensazione dei farmaci, inclusi quelli ad azione stupefacente e psicotropa, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, vietati per doping;

CONSIDERATE LE FONTI NORMATIVE SPORTIVE DI RIFERIMENTO

- il *World Antidoping Code, l'International Standard for Testing and Investigations (ISTI)* e l'*International Standard for Results Management (ISRM)*;
- l'art. 20.5 del *World Antidoping Code*, recante "*Roles and responsibilities of National Anti-doping Organizations*";
- le Norme Sportive Antidoping (NSA) comprensive del Codice Sportivo Antidoping (CSA), del Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI) e della Procedura di Gestione dei Risultati (PGR);
- la L. n. 522/1995, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989*";
- la L. n. 376/2000, recante "*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*";
- la L. n. 230/2007, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza Generale UNESCO il 19 ottobre 2005*";
- il d.lgs. n. 21/2018 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*";

VISTI, IN PARTICOLARE, PER IL CCTS

- l'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante "*Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78*";
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*" e successive modifiche e integrazioni;



- l'art. 4 del D.M. 26 febbraio 2008, recante "Riordino del Comando Carabinieri per la tutela della salute", l'art. 1 del D.M. 30 luglio 2015, recante "Attività svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli Ufficiali e Marescialli del NAS Carabinieri", nonché il D.M. 15 agosto 2017 recante "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia";

CONSIDERATO INOLTRE CHE

corrisponde al comune interesse di NADO Italia e del CCTS stabilire efficaci forme di collaborazione intese, attraverso la formulazione di reciproci impegni, ad integrare le proprie attività per il conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, nell'obiettivo comune di lotta al doping.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

NADO Italia e il CCTS

convengono sulla necessità di disciplinare, con il presente Protocollo di Intesa, le modalità tecnico-operative della cooperazione tra le Parti.

Articolo 1

Ambito di collaborazione del Protocollo di Intesa

Le Parti con il presente Protocollo di Intesa intendono disciplinare termini e modi della collaborazione nell'ambito delle attività antidoping di cui alla normativa applicabile e segnatamente:

- controlli antidoping;
- procedura di identificazione dell'atleta a seguito di esito avverso mediante abbinamento codice campione/nome atleta e conseguente acquisizione e trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica;
- condivisione bilaterale delle informazioni di intelligence;
- formazione e accreditamento degli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA).

Articolo 2

Controlli antidoping

1. I controlli antidoping In e Fuori Competizione sono pianificati e disposti da NADO Italia per il tramite del Comitato Controlli Antidoping, del quale è componente il rappresentante del CCTS individuato ai sensi dell'art. 10.
2. NADO Italia può richiedere al CCTS la presenza di IIA in occasione dei controlli antidoping da questa disposti.



Articolo 3

Procedura di abbinamento codice campione/nome atleta

1. Ai fini della gestione dei risultati, NADO Italia è tenuta ad eseguire, all'esito di una positività, l'abbinamento codice campione/nome dell'atleta. L'operazione di abbinamento avviene alla presenza di un (1) rappresentante dell'ufficio Supporto controlli antidoping e, se del caso, di IIA del CCTS.
2. La PNA redige verbale dell'operazione di abbinamento, che viene sottoscritto anche dal rappresentante dell'ufficio Supporto controlli antidoping e dagli IIA, se presenti. In quest'ultimo caso, gli IIA acquisiscono gli atti inerenti al controllo antidoping, redigendo apposito verbale. Il CCTS provvederà a informare la competente Procura della Repubblica, a completamento degli accertamenti necessari.
3. Ferma restando l'autonomia dei relativi procedimenti scaturenti dall'accertato esito avverso di un controllo antidoping, qualora a seguito di abbinamento, avuta contezza dell'identità dell'atleta e dell'assenza di una esenzione a fini terapeutici (TUE), sussista la contingente necessità di dare corso ad attività di polizia giudiziaria, il CCTS informerà prontamente la PNA al fine di concordare la tempistica della comunicazione della positività all'interessato, tenendo conto dell'esigenza di assicurare comunque il corretto svolgimento delle competizioni sportive.
4. Ai fini del coordinamento delle attività di competenza, le comunicazioni e i rapporti tra il CCTS e la Procura Nazionale Antidoping (PNA) di NADO Italia sono tenuti attraverso la Sezione Antidoping del Reparto Operativo del CCTS.

Articolo 4

Intelligence

1. Il CCTS e NADO Italia collaborano nell'ambito delle rispettive prerogative e nel rispetto del segreto investigativo per il CCTS e della privacy per entrambe le parti, nella raccolta, approfondimento, scambio e valutazione delle informazioni afferenti ad atleti ovvero ad altre persone sospettate di aver commesso violazioni della normativa antidoping o, comunque, di essere legate a pratiche inerenti al doping, anche nel contesto della cooperazione internazionale nel settore.
2. Tutte le informazioni contenute nei report d'intelligence vengono gestite, conformemente alle prescrizioni e agli indirizzi previsti dalla normativa nazionale e internazionale di settore, attraverso modalità tali da assicurarne la massima riservatezza.

Articolo 5

Condivisione dati e informazioni

NADO Italia e CCTS si impegnano a condividere i dati e le informazioni in proprio possesso funzionali allo svolgimento delle attività regolate dal presente Protocollo, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 11.



Articolo 6

Ispettore Investigativo Antidoping del CCTS

1. NADO Italia accredita come IIA il personale del CCTS, attraverso attività di formazione e di aggiornamento, per l'espletamento dei controlli antidoping di cui all'art. 2 del presente Protocollo.
2. Le attività di formazione, pianificate d'intesa con NADO Italia e finalizzate a conferire le conoscenze e competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti di specifica competenza, saranno oggetto di preventiva comunicazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, qualora senza oneri, e di preventiva autorizzazione nel caso in cui comportino spese di competenza istituzionale dell'Arma.
3. Il CCTS e NADO Italia concordano le esigenze di formazione del personale da adibire ai controlli antidoping.
4. Le sessioni formative e di aggiornamento possono essere assolte anche con l'adozione di metodi di *e-learning* su piattaforma dedicata.
5. NADO Italia rilascia una tessera di riconoscimento al personale del CCTS che è stato accreditato come IIA. La tessera:
 - è di proprietà di NADO Italia;
 - riporta i dati identificativi e la foto dell'IIA;
 - ha validità di due anni dalla data di rilascio;
 - è ritirata e distrutta su segnalazione del CCTS, per trasferimento del militare ad altra linea ordinativa dell'Arma dei Carabinieri ovvero per manifesta, accertata incompatibilità a svolgere le funzioni, mancato aggiornamento professionale, per motivi disciplinari, per congedo o per naturale scadenza del documento.

Articolo 7

Incompatibilità

1. Agli IIA si applicano le disposizioni in materia di conflitto d'interesse previste dall'articolo G.4.2 dell'Appendice G del Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI).
2. A tal fine, l'IIA rilascia al CCTS una specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'IIA è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente al CCTS contingenti condizioni di incompatibilità, ancorché potenziali, sopravvenute in relazione alle discipline sportive, all'evento o all'atleta oggetto di controllo.

Articolo 8

Pubblicazione di notizie

Sui rispettivi siti istituzionali sono pubblicati, nei limiti delle preventive autorizzazioni laddove previste e nel rispetto delle vigenti disposizioni, documenti, informazioni, articoli, studi scientifici, notizie di settore, nonché comunicati stampa relativi ad attività congiunte e iniziative comuni



condotte da NADO Italia e dal CCTS nell'ambito del contrasto al doping. Le indicate pubblicazioni non avranno in alcun modo ad oggetto i dati personali e particolari dei soggetti coinvolti.

Articolo 9 ***Oneri***

Ciascuna delle Parti si farà carico delle spese di propria competenza istituzionale.

Articolo 10 ***Referenti***

Per l'attuazione del presente Protocollo sono individuati quali referenti:

- per NADO Italia, il Direttore Generale;
- per il CCTS, l'Ufficiale di collegamento individuato dal Comandante del CCTS e segnalato a NADO Italia, previa approvazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 11 ***Trattamento dei dati personali e regime di segretezza***

1. Le Parti si impegnano a garantire che il trattamento dei dati comunque derivante dall'attuazione del presente Protocollo sia improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successivi aggiornamenti (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati), *dall'International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information* WADA, nonché dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
2. Le Parti mettono in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato dei dati personali, particolari e giudiziari trattati nell'ambito del presente Protocollo.
3. Le Parti si impegnano, altresì, fermi restando per il CCTS i vincoli connessi con l'art. 329 c.p.p., a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza, nonché a mettere in atto le misure necessarie per proteggere le informazioni dall'accesso o dal trattamento non autorizzato, al fine di limitare il rischio di divulgazione involontaria.

Articolo 12 ***Entrata in vigore, durata, integrazioni, modifiche e recesso***

1. Il presente Protocollo di Intesa:
 - entrerà in vigore il giorno successivo alla data della firma del Direttore Generale di NADO Italia e del Comandante del CCTS;



- è validato con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della richiamata Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente Protocollo di Intesa ha durata triennale e non è tacitamente rinnovabile.
 3. Il Protocollo di Intesa può essere integrato o modificato in ogni momento con il consenso delle Parti, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di modificare strumenti e modalità della stessa.
 4. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 90 giorni da recapitare all'altra Parte.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 13
Terminologia

I termini tecnici menzionati nel Protocollo di Intesa sono conformi alle Norme Sportive Antidoping.

Sottoscritto in Roma, 22 VII 2022

Il Direttore Generale di
NADO Italia
(Dott.ssa Alessia Di Gianfrancesco)

Il Comandante del
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
(Gen. D. Dott. Paolo Carra)